

Allegato "B" al n. 392 di repertorio

S T A T U T O

Articolo 1

Denominazione

E' costituita la fondazione denominata

"FONDAZIONE GIACOMO ASCOLI

ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE"

in abbreviato **"FONDAZIONE GIACOMO ASCOLI ENTE FILANTROPICO"**

di seguito in breve, *"Fondazione"*.

La Fondazione è stata costituita il 6 maggio 2006 in onore ed in memoria di Giacomo Ascoli (1993-2005), scomparso per un linfoma non Hodgkin.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Comune di Varese, via Finocchiaro Aprile n. 7.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3

Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente ha lo scopo di favorire concrete iniziative di beneficenza nonché l'assistenza sanitaria, anche domiciliare in fase terminale, dei bambini e adolescenti affetti da patologie onco-ematologiche, immunologiche, l'assistenza e il sostegno direttamente o indirettamente in eventuale sinergia con altri enti o associazioni, a favore di bambini ed adolescenti affetti da altre tipologie fra cui in particolare il diabete e le patologie cardio vascolari, inoltre il sostegno psicologico e molteplici servizi sociali e socio-sanitari per garantire loro maggiori possibilità di guarigione e la miglior qualità di vita durante le cure.

La Fondazione, oltre a occuparsi della formazione e dell'aggiornamento di medici, infermieri e volontari, sostiene la ricerca scientifica nel campo delle malattie oncologiche pediatriche con particolare attenzione verso il linfoma pediatrico, nonché delle malattie diabetiche in età pediatrica. La Fondazione esercita in via principale attività di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Con specifico riferimento a quest'ultima attività di interesse generale, la Fondazione intende promuovere e favorire iniziative nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto

legislativo 3 luglio 2017, n.117:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS.

Le attività della Fondazione nei settori appena menzionati potranno consistere in via esemplificativa e non esaustiva in:

- realizzare e/o finanziare la realizzazione di strutture sanitarie in ambito ospedaliero (es. day hospital o degenza);
- acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare, cedere in uso a titolo oneroso o gratuito, beni mobili ed immobili da utilizzare per l'erogazione più agevole dei servizi in conformità degli scopi della Fondazione;
- assumere, indirettamente, la gestione e la promozione di realtà o strutture assistenziali;
- offrire alle famiglie servizi di sostegno integrati (burocratico, assistenziale, scolastico, alimentare, economico, psicologico) contribuendo al miglioramento della loro qualità di vita;
- promuovere la stipula di convenzioni e protocolli finalizzati al trattamento, alla cura, all'assistenza dei bambini affetti da patologie onco-ematologiche;
- promuovere e/o organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi, master, concorsi a premio, corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa finalizzata agli scopi statutari di cura e di ricerca scientifica;
- organizzare e promuovere la formazione di personale sanitario;
- finanziare stages, master, borse di studio, dottorati di ricerca in collaborazione con Università ed enti preposti;
- finanziare e sostenere progetti di ricerca scientifica nel campo

Belluso

Luca Amato

delle malattie onco-ematologiche pediatriche, con particolare attenzione verso il linfoma pediatrico, nonché verso le malattie diabetiche in età pediatrica;

- curare, divulgare, editare pubblicazioni;
- sostenere i giovani svantaggiati per le loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari nella formazione culturale, ludica e sportiva e le loro famiglie;
- promuovere politiche di contrasto al disagio abitativo mediante la realizzazione e la gestione di strutture ed immobili da destinare ad alloggio sociale in favore di individui e nuclei familiari svantaggiati temporaneamente impossibilitati a soddisfare le esigenze abitative primarie;
- offrire soluzioni abitative temporanee a quanti, malati e loro familiari, necessitano di spostarsi verso il territorio di Varese per accedere a cure e/o esami e/o visite specialistiche o strutture ospedaliere per ottimizzare l'organizzazione degli spostamenti e garantire un accesso economicamente sostenibile al diritto alle cure.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate in tale attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti testamentari, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili, secondo la volontà dei donatori, nonché con:

- contributi pubblici e privati;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopracitate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo del suo valore. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 6

Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Indirizzo;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo/Revisore Legale.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo quella dell'Organo di Controllo/Revisore Legale per il quale può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti di legge. E' ammesso il rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo della Fondazione.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove componenti, che durano in carica sei anni e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal fondatore Marco Ascoli o, in caso di sua morte o incapacità legale sono eletti dall'Organo di Indirizzo; in tale ultimo caso, ove non via sia alcun soggetto avente la qualità di Socio, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati dal Consiglio uscente.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne

Belloni

Marco Ascoli

l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel secondo comma del presente articolo.

Articolo 9

Decadenza ed esclusione

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio e/o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità ai sensi di legge.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Articolo 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- c) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale;
- d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- g) approvare eventuali regolamenti interni;
- h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 21 nonché la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli Componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano

a conoscenza.

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno due volte all'anno e ogniqualevolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Revisore Legale ed all'Organo di Controllo, con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli interessati ed inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza (o due giorni in caso di urgenza) e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio e, nei casi di legge, dal notaio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

Le delibere di cui ai punti b) ed h) del precedente art. 10 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Presidente - Vice Presidente

Il Presidente:

- a) ha l'esercizio della legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- e) propone all'Organo di Indirizzo l'esclusione dei soci

Belloni

Luca M.

inadempienti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 13

Organo di Indirizzo

L'Organo di Indirizzo è l'organo composto da:

- Soci Fondatori o Promotori: sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo o per i quali il Consiglio di Amministrazione riconosca una partecipazione attiva alla realizzazione in qualunque modo della Fondazione;

- Soci Sostenitori: sono le persone fisiche o giuridiche, singole od associate, pubbliche o private, Università, gli enti locali, e tutti coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno contribuito, contribuiscono e si impegnano a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero mediante la loro attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali;

- Soci Onorari: sono coloro che per particolari capacità e/o meriti scientifici, politici o sociali saranno designati ed invitati dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione a partecipare alla Fondazione;

- Soci Partecipanti: sono le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti che si impegnano a sostenere specifici progetti, rientranti nell'ambito di attività della Fondazione, mediante contributi, in denaro ovvero con attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle misure e nelle forme determinate dall'Organo di Indirizzo.

E' l'organo deputato ad indirizzare, nel rispetto delle finalità statutarie, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, ha una valenza meramente consultiva ed attuativa dello scopo della Fondazione.

Nel caso di membri che siano soggetti diversi dalle persone fisiche, essi devono delegare stabilmente un proprio rappresentante all'interno della Fondazione, che partecipi all'Organo di Indirizzo.

L'Organo di Indirizzo, in particolare, provvede a:

- a) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione nel caso previsto dal precedente art. 18;

- b) delibera sull'ammissione di nuovi Soci e sulla loro revoca;

- c) approvare il Regolamento della Fondazione o di singoli settori, ove opportuno;

- d) approvare le linee generali delle attività da svolgersi da parte della Fondazione.

L'Organo di Indirizzo è convocato, almeno una volta l'anno, dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, di propria iniziativa o su richiesta di almeno cinque dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato

per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.

L'Organo di Indirizzo si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti; delibera sempre con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle delibere che hanno ad oggetto l'esclusione di un membro, quest'ultimo non ha diritto di voto.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Indirizzo si tengano mediante mezzi di tele/videocomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'esclusione dei membri dell'Organo di Indirizzo può essere disposta in caso di:

- a. sopravvenuta incapacità fisica o psichica, dovendosi con ciò intendere l'interdizione, l'inabilitazione, la sottoposizione ad amministrazione di sostegno ovvero l'inidoneità dello stesso di attendere in modo vigile alle proprie incombenze, attestata con perizia medica psichiatrica da medico specialista scelto dall'organo competente ad operare l'esclusione;
- b. assenza ingiustificata alle riunioni dell'Organo di Indirizzo per tre anni consecutivi.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Tutti i membri possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 14

Comitato Scientifico

Ove nominato, il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri da cinque a sette, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che indica altresì chi deve ricoprire la carica di Presidente, fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili tecnico-scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito ad ogni questione per la quale il Consiglio di Amministrazione o l'Organo di Indirizzo ne richieda espressamente il parere, non vincolante, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Belloc

Luca Pina

Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato Scientifico, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.

Il Comitato Scientifico si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Scientifico.

Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare il Presidente della Fondazione, senza diritto di voto.

Articolo 15

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. Fatta salva la prima designazione in sede di approvazione del presente Statuto, l'Organo di Controllo è nominato dall'Organo di Indirizzo o, in caso di mancata designazione da parte di quest'ultimo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili competente per la sede della Fondazione.

Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile.

Se monocratico, deve essere scelto tra i revisori iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Revisore Legale

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita ad un Revisore Legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale è nominato dal dall'Organo di Indirizzo o, in caso di mancata designazione da parte di quest'ultimo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili competente per la sede della Fondazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 17

Libri sociali

Ai sensi e con le modalità dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore a cui si fa espresso riferimento, la Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore - ove esistenti - di esaminare i libri con richiesta scritta e preavviso di almeno tre giorni.

Articolo 18

Bilancio

L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio ai sensi di legge unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività e della missione; lo sottoporrà, qualora nominati, all'Organo di Controllo/Revisore Legale e dovrà approvarlo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 19

Bilancio Sociale

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida vigenti.

Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere

Bellucci

Lucas Hols

l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Inoltre la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo/Revisore Legale nonché ai dirigenti.

Articolo 20

Trasformazione, fusione e scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione con i modi e le maggioranze previste dall'art. 11 del presente statuto.

Articolo 21

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 22

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto da esso non previsto ed in quanto compatibili, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 23

Normativa transitoria

I Soci Fondatori o Promotori, i Soci Sostenitori, i Soci Onorari ed i Soci Partecipanti che rivestono tale qualifica alla data di iscrizione della Fondazione nel RUNTS acquistano la corrispondente qualifica di cui all'art. 13 del presente statuto.

Luca M...
Andrea Bellorini



Allegato "C" al n. 392 di rep.

Immobili intestati alla
"FONDAZIONE GIACOMO ASCOLI - ONLUS -"
Comune di VARESE - sezione censuaria VA

*

piena ed esclusiva proprietà

Catasto Fabbricati

foglio 17

mappale 17742 sub. 92 (diciassettemilasettecentoquarantadue subalterno novantadue) - viale Sant'Antonio n. 21 - piano S1 - categoria A/3 - classe 3 - vani 2 - superficie catastale totale mq. 40 - superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 40 - rendita catastale euro 196,25

foglio 18

mappale 8573 sub. 2 (ottomilacinquecentosettantatré subalterno due) - via Lazio n. 1 - piani S1-T-3 - categoria A/4 - classe 3 - vani 4 - superficie catastale totale mq. 71 - superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 69 - rendita catastale euro 206,58

mappale 8573 sub. 3 (ottomilacinquecentosettantatré subalterno tre) - via Lazio n. 1 - piani S1-T-3 - categoria A/3 - classe 2 - vani 5 - superficie catastale totale mq. 101 - superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 101 - rendita catastale euro 413,17

mappale 8573 sub. 4 (ottomilacinquecentosettantatré subalterno quattro) - via Lazio n. 1 - piani S1-T-3 - categoria A/4 - classe 3 - vani 4 - superficie catastale totale mq. 68 - superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 68 - rendita catastale euro 206,58

mappale 8573 sub. 5 (ottomilacinquecentosettantatré subalterno cinque) - via Lazio n. 1 - piani S1-2-3 - categoria A/3 - classe 2 - vani 5 - superficie catastale totale mq. 112 - superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 112 - rendita catastale euro 413,17

mappale 8573 sub. 6 (ottomilacinquecentosettantatré subalterno sei) - via Lazio n. 1 - piani S1-2-3 - categoria A/3 - classe 2 - vani 4 - superficie catastale totale mq. 70 - superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 70 - rendita catastale euro 330,53

mappale 8573 sub. 501 (ottomilacinquecentosettantatré subalterno cinquecentouno) - via Lazio n. 1 - piani S1-T-3 - categoria A/3 - classe 2 - vani 5,5 - superficie catastale totale mq. 146 - superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 129 - rendita catastale euro 454,48

*

proprietà superficiaria

Catasto Fabbricati

foglio 11

mappale 30514 sub. 114 (trentamilacinquecentoquattordici subalterno centoquattordici) - piazza della Repubblica - piano

S3 - categoria C/6 - classe 9 - mq. 12 - superficie catastale totale
mq. 12 - rendita catastale euro 58,26

mappale 30514 sub. 194 (trentamilacinquecentoquattordici
subalterno centonovantaquattro) - piazza della Repubblica - piano

S3 - categoria C/6 - classe 12 - mq. 26 - superficie catastale
totale mq. 26 - rendita catastale euro 201,42

Anna Andre

Andrea Belloni



Io sottoscritto Andrea Bellorini, Notaio in Luino, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Milano, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68 ter della L. N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'allegato sotto la lettera "B" all'atto in data 18 aprile 2023, rep. 392, originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Si rilascia in esenzione da imposta di bollo per gli usi consentiti.

Luino, 29/04/2023